

GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE SEZ. I CIV.
6 MARZO 1996, N. 1776

PRESIDENTE: BORRUSO

RELATORE: PANEbianco

PARTI: CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI
(Avv.ti Pandiscia, Lo Presti)

BARBARO
(Avv. Falcucci)

**PROCURATORE GENERALE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA CORTE**

D'APPELLO DI PALERMO

**CONSIGLIO REGIONALE
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI
DELLA SICILIA**

**Pratica giornalistica •
Inserimento in una
redazione avente i requisiti
di cui all'art. 34, l. 69/
1963 • Necessità • Sussiste.**

*Ai fini del valido espletamento
della pratica giornalistica è ne-
cessario l'inserimento del prati-*

*cante in una struttura avente le
dimensioni previste dall'art.
34, l. 3 febbraio 1963, n. 69,
secondo il quale la pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso un servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.*

**Presenza fisica del
praticante in redazione •
Necessità • Non sussiste.
Collegamento del
praticante con la redazione
• Rispondenza alle
quotidiane esigenze
redazionali • Utilizzo delle
moderne tecnologie •
Sufficienza • Sussiste.**

Anche a prescindere dalla presenza fisica del praticante nella struttura redazionale, la nozione di inserimento richiesta dalla legge per l'effettivo esercizio della pratica giornalistica sussiste quando i compiti affidati al praticante risultino esercitati, attraverso l'uso degli attuali mezzi multimediali e interattivi di comunicazione, in collegamento con la redazione e in corrispondenza alle quotidiane esigenze di questa, secondo l'indirizzo ricevuto dai giornalisti professionisti che in essa operano, in modo che questo insieme di contatti ed istruzioni, oltre a rispondere alle effettive quotidiane esigenze del giornale, comportino a beneficio del praticante quell'indispensabile arricchimento professionale che costituisce la finalità ultima della pratica.

Con delibera del 1° ottobre 1991 il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, in accoglimento del ricorso proposto da Barbaro Marcello avverso la delibera del 12 dicembre 1990 del Consiglio Regionale Siciliano dell'Ordine dei Giornalisti che aveva rigettato la sua domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti, ordinava a detto Consiglio Regionale di iscriverlo con decorrenza 28 marzo 1988 e di notificare a tutti gli effetti l'avvenuto compimento del tirocinio richiesto dall'art. 43 del Regolamento di esecuzione alla legge 3 febbraio 1963, n. 69.

Il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo proponeva reclamo avverso detta delibera del Consiglio Nazionale avanti al Tribunale di Palermo, sostenendone la nullità per difetto assoluto di motivazione e per l'inesistenza dei presupposti di legge.

Il Tribunale, all'esito del giudizio nel quale si costituivano il Barbaro che chiedeva il rigetto del reclamo ed il Consiglio Regionale che ne chiedeva invece l'accoglimento (il Consiglio Nazionale rimaneva contumace), annullava con sentenza del 15 ottobre 1992, nella composizione integrata prevista dall'art. 63 legge n. 69/63, la delibera del Consiglio Nazionale per difetto dei requisiti previsti dagli artt. 33 e 34 della stessa legge.

La sentenza veniva impugnata dal Barbaro avanti alla Corte d'Appello e nel relativo giudizio si costituivano il Procuratore Generale ed il Consiglio Regionale dei Giornalisti che ne chiedevano la conferma nonché il Consiglio Nazionale dei Giornalisti che aderiva invece all'impugnazione del Barbaro.

La Corte d'Appello di Palermo, integrata nella composizione, con sentenza del 10 dicembre 1993 confermava la sentenza del Tribunale, ribadendo che difettavano i requisiti previsti dagli artt. 33 e 34 per l'iscrizione nel Registro dei praticanti. Rilevava al riguardo che l'art. 33 richiede (oltre alla maggiore età, alla cittadinanza italiana, alla buona condotta, all'assenza di procedimenti penali gravi ed al titolo di studio ovvero, in mancanza, al superamento di una specifica prova di cultura) una dichiarazione del direttore del quotidiano che comprovi l'effettivo inizio della pratica, mentre l'art. 34 dispone che detta pratica si svolga presso un quotidiano con quattro giornalisti redattori ordinari e per un periodo non inferiore a 18 mesi. Osservava quindi che alcuni di tali requisiti non ricorrevano ed in particolare quelli previsti dall'art. 34 poiché era risultato che il Barbaro aveva svolto la sua attività presso l'Ufficio di corrispondenza di Palermo della Gazzetta del Sud di Messina ove, essendo impegnato un solo giornalista, mancava il corpo redazionale minimo previsto e che il direttore del quotidiano aveva quindi legittimamente rifiutato di rilasciare le due dichiarazioni comprovanti rispettivamente che il Barbaro avesse iniziato la pratica presso la redazione della Gazzetta del Sud e che tale pratica fosse stata compiuta. Evidenziava infine la Corte d'Appello che il Barbaro presso il suddetto ufficio di corrispondenza aveva svolto l'attività in modo del tutto autonomo e libero senza obbligo di orari e senza alcuna subordinazione all'unico giornalista impegnato in quell'ufficio, essendosi limitato a curare la redazione di articoli che venivano regolarmente retribuiti.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti deducendo due motivi di gravame e, con distinto atto, il Barbaro con un unico motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — I due ricorsi, quello del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e quello del Barbaro, vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

Con il primo motivo il Consiglio Nazionale denuncia violazione e falsa applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sollecitando un'interpretazione dell'art. 34 che tenga conto delle moderne tecnologie di accesso alle fonti di informazione e di raccolta delle notizie anche alla luce delle critiche rivolte dalla Corte costituzionale con sentenza n. 113 del 1974 ai criteri previsti da detta norma per lo svolgimento del tirocinio. Sostiene al riguardo che non occorrono ormai strutture con determinate dimensioni per il tirocinio di un praticante ma la sola presenza di un giornalista professionista redattore ordinario per conseguire un apprendistato completo sottolineando che per tale motivo nonché per il fatto che il Barbaro avesse redatto oltre duemila articoli, di cui non era stata contestata la qualità, aveva valutato positivamente il suo tirocinio per l'ammissione agli esami.

Analoga denuncia viene dedotta dal Barbaro il quale, anche sotto il profilo della insufficienza e contraddittorietà della motivazione, sostiene l'inadeguatezza di un'interpretazione che riconosca carattere di tassatività all'art. 34 senza tener conto dei progressi intervenuti nell'attività giornalistica.

I due motivi, riguardando lo stesso profilo di doglianza e facendo riferimento sostanzialmente agli stessi argomenti, comportano un esame congiunto.

In sostanza il punto in contestazione concerne l'interpretazione dell'art. 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 il quale richiede che la pratica giornalistica per dar diritto all'iscrizione nel Registro dei praticanti di cui al precedente art. 33 « deve svolgersi presso un quotidiano o presso un servizio giornalistico della radio o della televisione o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno quattro giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno sei giornalisti professionisti redattori ordinari ».

In precedenza più volte è stata sollevata la questione della legittimità costituzionale di tale norma, dubitandosi della ragionevolezza del criterio in base al quale viene determinata l'idoneità di un giornale o di un'agenzia per lo svolgimento di un tirocinio utile.

La Corte costituzionale ha sempre dissipato, però, tali dubbi ritenendo che la determinazione di un tale criterio « implica apprezzamenti e valutazioni che sicuramente rientrano nella potestà di scelta appartenente al legislatore, non sindacabile se non sotto il profilo dell'assoluta irragionevolezza » (Corte cost. sentenze n. 113 del 1974 e n. 11 del 1968; ordinanza n. 235 del 1987).

Tanto premesso, compete, però, a questa Corte, nella sua peculiare funzione di interpretazione della legge, accertare ai fini in esame se, oltre agli imprescindibili elementi che concorrono a determinare la dimensione della redazione di un quotidiano o di un periodico ovvero di un'agenzia di stampa, sia necessaria anche la presenza fisica del praticante nella struttura produttiva del giornale.

Invero, l'aspetto sostanziale desumibile dal testo della norma è costituito certamente dalla necessità di un inserimento del praticante in una struttura giornalistica avente le suddette dimensioni. Senza un tale inserimento non è ipotizzabile, infatti, l'espletamento della pratica come intesa dal legislatore.

Ma le multiformi modalità con cui può essere esercitata l'attività giornalistica ed il supporto dei moderni mezzi di comunicazione potrebbero dar luogo ugualmente nei congrui casi ad un effettivo inserimento del praticante nella redazione anche prescindendo da una sua frequentazione allorché operi in un contesto caratterizzato da continui collegamenti con la redazione medesima per le varie esigenze del giornale, collegamenti che tale inserimento sostanzialmente possono determinare e che gli attuali mezzi multimediali e interattivi di telecomunicazione certamente rendono possibile indipendentemente dalla compresenza fisica del praticante nella medesima sede ove si trovi il numero minimo di giornalisti di cui all'art. 34.

In altri termini anche senza la presenza continua del praticante nei locali della redazione potrebbe ugualmente essere ritenuta utile la pratica giornalistica ai fini di cui agli artt. 33 e 34 in esame se, per le modalità con cui viene esercitata, risulti ragionevolmente integrata la nozione di inserimento che, come si è sottolineato, costituisce in definitiva l'effettiva condizione richiesta dalla legge e che presuppone un'attività coordinata con la redazione.

Né l'avverbio « presso » contenuto nel primo comma dell'art. 34 può indurre a diverse conclusioni per il suo valore di « stato in luogo » che solitamente assume il suo uso, non essendo certamente inappropriato, nell'ambito di un'interpretazione logica, attribuire ad esso un significato che prefuri un rapporto di collaborazione (cioè nel senso di « applicato a... »).

Quando in concreto si realizzi un tale inserimento è certamente compito del giudice di merito il quale, nel valutare le risultanze emerse, deve tener presente le specifiche modalità con cui sono stati espletati i compiti affidati

al praticante e, cioè, se essi risultino esercitati, sia pure solo con l'ausilio delle moderne tecnologie, in collegamento con la redazione ed in corrispondenza alle sue quotidiane esigenze. Volendo esemplificare, non sarà sufficiente limitarsi ad inviare una serie anche considerevole di articoli su vicende o riflessioni autonomamente svolte anche nelle loro linee generali senza alcuna richiesta od interferenza o comunque un riscontro (esplicito o implicito) da parte della redazione, dovendo, invece, ritenersi necessario che tali articoli siano il risultato anche di un continuo collegamento con la redazione medesima e dell'indirizzo ricevuto dai giornalisti professionisti che in essa operano e, cioè, di un insieme di contatti ed istruzioni che, oltre a rispondere alle effettive quotidiane esigenze del giornale, comportino a beneficio del praticante quell'indispensabile arricchimento professionale che costituisce la finalità ultima della pratica.

In tal modo il concetto di « redazione » e con esso anche quello di « pratica » giornalistica non si prestano ad essere necessariamente contenuti entro determinati limiti spaziali, ma presentano un respiro ben più ampio reso possibile in concreto dalle moderne tecnologie e da una loro adeguata utilizzazione.

L'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata ed il giudice di rinvio, al quale gli atti vengono trasmessi anche per le spese, dovrà valutare, uniformandosi ai principi sopra esposti, se nella pratica svolta dal Barbaro in Palermo ove la Gazzetta del Sud di Messina ha un ufficio di corrispondenza sia ravvisabile, per le modalità con cui è stata espletata, l'elemento dell'inserimento nell'ampio significato sopra dato.

In realtà in qualche modo la Corte d'Appello, rispondendo ad una specifica doglianza del Barbaro, si è posto il problema delle modalità operative dell'attività da lui svolta, ma ha limitato l'indagine su elementi non del tutto significativi quali, ad esempio, la mancanza di un obbligo di orari, valutandoli, peraltro, in una prospettiva non corretta in quanto riguardante i rapporti con il corrispondente di Palermo anziché direttamente con la redazione di Messina.

L'accoglimento del motivo di ricorso testè esaminato, sia pure con i limiti entro i quali è stato contenuto e con il rinvio richiesto dalla necessità di una verifica in punto di fatto da parte del giudice di merito, comporta l'assorbimento del secondo motivo dedotto dal Consiglio Nazionale con cui viene denunciata l'illegittimità della costituzione nel giudizio di appello del Consiglio Regionale Siciliano dell'Ordine dei Giornalisti.

P.Q.M. — La Corte Suprema di Cassazione riunisce i ricorsi. Li accoglie entrambi per quanto di ragione. Cassa e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo.

RICHIAMI DI DOTTRINA E DI GIURISPRUDENZA

La sentenza annotata pone due principi: uno ormai consolidato e uno decisamente innovativo.

Il principio consolidato è quello enunciato nella prima massima e secondo il quale la pratica giornalistica, per essere valida, deve essere svolta in una redazione avente le caratteristiche previste dal I comma dell'art. 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69: deve trattarsi, cioè, della reda-

zione di un quotidiano, o di un servizio giornalistico della radio o della televisione, o di un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari o di un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari. In tal senso la Suprema Corte ribadisce l'orientamento già espresso dalla Corte Costituzionale, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del requisito numerico previsto dall'art. 34, l. 69/1963, ha affermato che il criterio medesimo, rientrando nella discrezionalità del legislatore, non è sindacabile in sede di legittimità costituzionale quando, come nella specie, non appaia assolutamente irragionevole (Corte Cost. 5-23 aprile 1974, n. 113, *Giur. Cost.* 1974, 797; in senso conforme Corte Cost., ord. 17 giugno 1987, n. 235, *Giur. Cost.* 1987, I, 1756; sulla legittimità costituzionale della l. 3 febbraio 1963, n. 69 si vedano altresì Corte Cost. 21-23 marzo 1968, n. 11, *Giur. Cost.* 1968, 311 con note di CHELLI, *In tema di legittimità costituzionale dell'Ordine e dell'albo dei giornalisti* e ZAGREBELSKI, *Questioni di legittimità costituzionale della l. 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiva dell'ordine dei giornalisti*; Corte Cost. 2-10 luglio 1968, n. 98, *Giur. Cost.* 1968, 1554; Corte Cost. 8 febbraio 1991, n. 71, *Giur. Cost.* 1991, 503).

Sempre sul requisito numerico richiesto dall'art. 34, l. 69/1963 è opportuno richiamare un principio interpretativo sancito di recente dalla Suprema Corte: si tratta del principio secondo cui nel numero minimo di giornalisti professionisti «redattori ordinari» richiesto dall'art. 34, l. 69/1963, sono computabili, ai fini dell'utile svolgimento della pratica, anche quei professionisti i quali, sebbene non prestatori di lavoro subordinato nell'impresa giornalistica, abbiano tuttavia instaurato con questa un rapporto di collaborazione concretantesi in una prestazione d'opera continuativa e coordinata prevalentemente personale. La Corte ha ritenuto che quella appena riportata sia un'interpretazione ragionevole (vale a dire adeguatrice della disposizione al principio costituzionale di ragionevolezza) dell'art. 34, I comma, l. n. 69 del 1963 (nella parte in cui stabilisce che la pratica giornalistica deve svolgersi presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno sei giornalisti professionisti redattori ordinari) (Cass. 7 aprile 1997, n. 2996, *Foro It.* 1997, 1804; Cass. 19 febbraio 1997, n. 1545, *Mass. Foro It.* 1997, 148; Cass. 29 novembre 1996, n. 10673, *Mass. Foro It.* 1996, 943).

Sulla scia dell'interpretazione evolutiva dell'art. 34, l. 69/1963 si pone il principio, decisamente innovativo, enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza in commento e sintetizzato nella seconda massima.

Secondo la Corte di Cassazione, per il valido esercizio della pratica giornalistica non è sempre necessaria la presenza fisica del praticante in redazione, purché egli, attraverso l'utilizzazione delle moderne tecnologie, mantenga con la redazione stessa un costante collegamento, ricevendo istruzioni dai giornalisti professionisti che in essa operano e rispondendo, attraverso continui contatti, alle esigenze della redazione medesima.

È interessante notare la presa d'atto, da parte della Suprema Corte, dell'influenza delle nuove tecnologie sullo svolgimento del lavoro giornalistico e sul tirocinio propedeutico all'esercizio della professione. Analoga presa d'atto si ritrova nell'citata Cass. 7 aprile 1997, n. 2996 e Cass. 29 novembre 1996, n. 10673, nelle quali la Corte osserva che l'avvento delle radio e delle televisioni, la moltiplicazione dei periodici, lo sviluppo dell'e-

ditoria specializzata, da un canto, e dall'altro canto, l'evoluzione delle strutture giornalistiche, caratterizzate, ormai, dalla informatizzazione delle comunicazioni e della trasmissione delle notizie, hanno radicalmente mutato condizioni e caratteristiche della professione giornalistica e, di conseguenza, della formazione propedeutica alla professione.

Il principio cardine delle sentenze sopra citate rimane comunque quello dell'« inserimento » del praticante in una struttura redazionale che ne garantisca la preparazione, essendo lo scopo della pratica giornalistica « *la realizzazione d'un utile, efficace e completo tirocinio del praticante giornalista, quale condizione imprescindibile per l'accesso alla professione, costituzionalmente protetto* » (Cass. 7 aprile 1997, n. 2996, *Foro It.* 1997, 1804; Cass. 29 novembre 1996, n. 10673, *Mass. Foro It.* 1996, 943).

L'importanza degli indirizzi interpretativi contenuti nelle sentenze sopra citate è fondamentale, se si pensa che gli artt. 33 e 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, gli artt. 35 e segg., 41, 42, 43 e 46 del D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115 (Regolamento per l'esecuzione della legge 69/1963), recanti la disciplina della pratica giornalistica, sono alquanto sintetici, limitandosi essi ad affermare in sostanza che la pratica deve essere « *continuativa ed effettiva* » senza specificarne le modalità di svolgimento e rinviando a tale ultimo fine ai criteri dettati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. È interessante notare che tali indirizzi, espressi dal Consiglio Nazionale in numerose delibere (Cons. Naz. 16-17 marzo 1986; Cons. Naz. 12 luglio 1991; Cons. Naz. 4 giugno 1993; Cons. Naz. 1 giugno 1994), sono stati sintetizzati e recepiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Ricorda, in motivazione, Cass. 7 aprile 1997, n. 2996, cit., che gli indirizzi interpretativi più volte espressi dal Consiglio Nazionale dell'Ordine sull'art. 34 sono tutti orientati a valorizzare, ai fini del giudizio di idoneità alla pratica di organismi giornalistici non in possesso dei requisiti numerici prescritti dalla legge professionale:

- la consistenza delle strutture redazionali ed organizzative editoriali di ciascuna azienda e la presenza nelle testate, regolarmente registrate, di caratteristiche di completezza operativa tali da assicurare al tirocinante la più ampia conoscenza e la più articolata esperienza dell'attività giornalistica;

- la qualità e l'ampiezza del lavoro giornalistico svolto e la sussistenza dei requisiti del rapporto di praticantato;

- la non precarietà delle iniziative editoriali, che devono essere presenti sul mercato almeno da un anno;

- l'affidamento della direzione ad iscritti all'albo.

« *Per ultimo* — aggiunge la Corte nella citata Cass. 2996/97 — *non deve essere pretermessa la recente esperienza delle scuole di giornalismo — quali strutture formative per l'accesso alla professione giornalistica — che, in quanto riconosciute (con apposite convenzioni) dal Consiglio Nazionale dell'Ordine, determinano, a favore degli allievi ammessi a seguirne i corsi, l'iscrizione nel registro dei praticanti, e conseguentemente lo svolgimento di un tirocinio utile per l'ammissione all'esame di idoneità professionale* ».

Tra le problematiche interpretative della disciplina della pratica giornalistica, assume particolare rilievo la questione relativa alla possibilità, per i Consigli Regionali dell'Ordine dei Giornalisti, di iscrivere d'ufficio e con effetto retroattivo al registro dei praticanti giornalisti previsto dall'art. 33, D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, chi abbia di fatto svolto attività giornalistica in assenza della dichiarazione di inizio pratica rilasciata

dal direttore di una testata e, conseguentemente, senza iscrizione nel registro dei praticanti.

Sul punto si registrano due opposte tendenze.

Da una lato, il Consiglio Nazionale dell'Ordine, seguendo un indirizzo interpretativo ormai consolidato, attribuisce ai Consigli periferici il potere di iscrivere d'ufficio i praticanti in assenza delle prescritte dichiarazioni del direttore, facendo rientrare tale attribuzione tra i compiti di tutela della professione giornalistica aventi la finalità di combattere situazioni di esercizio abusivo della professione (Cons. Naz. 21 marzo 1991, questa *Rivista* 1992, 549 con nota di richiami; in senso conforme Cons. Naz. 10 luglio 1979 e Cons. Naz. 5 ottobre 1984 in PROTETTI - PROTETTI, *Giornalisti ed editori nella giurisprudenza*, 1989, 129 e 132).

In senso contrario, la giurisprudenza ordinaria, sia di merito sia di legittimità, ritiene che la delibera di iscrizione nel registro dei praticanti giornalisti, emessa dal competente Consiglio dell'Ordine con funzione sostitutiva della dichiarazione di inizio pratica del direttore della testata, configuri un provvedimento amministrativo di accertamento costitutivo, nel senso che, riscontrata la ricorrenza dei requisiti di legge, trasforma da potenziale in attuale il diritto dell'aspirante alla qualifica ed allo *status* di praticante e pertanto la decorrenza di detta iscrizione deve coincidere necessariamente con la data di adozione della relativa delibera (Trib. Milano 29 gennaio 1994, *Orientamenti Giur. Lav.* 1994, 185; Trib. Napoli 18 ottobre 1980, *Giust. Civ.* 1981, 397; Cass. S.U. 8 ottobre 1979, n. 5185, *Foro It.* 1980, I, 1735; Cass. 5 aprile 1978, n. 1553, *Rep. Foro It.* 1978, voce *Giornale* n. 8; Cass. 19 ottobre 1977, n. 4467, *Rep. Foro It.* 1977, voce *Giornale*, n. 8; Cass. 28 settembre 1977, n. 4116, *Giur. It.* 1978, I, 1, 1747 con nota di LEGA, *Ancora sull'iscrizione nel registro dei praticanti giornalisti*; Cass. 13 marzo 1975, n. 941, *Foro It.* 1975, I, 2757 con nota di richiami, *Giust. Civ.*, I, 1975, 953 con nota di richiami, *Giur. It.* 1975, I, 1, 1799 con nota di LEGA, *Sulla decorrenza degli effetti dell'atto di iscrizione nell'Albo dei giornalisti e nel registro dei praticanti*). Sempre nell'ambito di questo indirizzo, ha recentemente precisato la Corte d'Appello di Napoli (sentenza 25 ottobre 1993, *Foro It.* 1994, 1199) che, ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti, ove il direttore responsabile della pubblicazione o del servizio giornalistico ometta o ritardi di rilasciare la dichiarazione attestante l'avvenuto inizio della pratica, non può farsi luogo all'esercizio dei poteri sostitutivi riconosciuti ai Consigli Regionali dell'Ordine dall'art. 43 d.p.r. 115/65 (come modificato dall'art. 10 d.p.r. 212/72), giacché detti poteri sono esclusivamente previsti per l'ipotesi di omissione da parte del direttore della pubblicazione della « dichiarazione di pratica compiuta », necessaria per l'iscrizione del praticante nell'albo dei professionisti.

In dottrina si registrano voci critiche rispetto all'orientamento della giurisprudenza ordinaria da ultimo citato, ritenuto restrittivo e limitativo delle funzioni istituzionali dell'Ordine (si veda in proposito PROTETTI-PROTETTI, *op. cit.*, 127 ss. e la dottrina ivi indicata).

È comunque significativo che la giurisprudenza di legittimità abbia configurato la dichiarazione del direttore comprovante l'inizio della pratica giornalistica come « atto dovuto »: ad essa è, infatti, subordinata l'iscrizione nel registro dei praticanti, la quale è a sua volta indispensabile, insieme con altri requisiti tra cui l'esito favorevole della prova di idoneità professionale, per ottenere l'iscrizione nel registro dei professionisti e

quindi l'accesso alla professione giornalistica (Cass. 20 marzo 1986, n. 1967, *Dir. Inf.* 1986, 609). Pertanto l'omissione dell'atto suindicato è sufficiente, quale fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, a legittimare la condanna generica al risarcimento del danno: spetta al giudice della liquidazione l'accertamento relativo all'effettiva sussistenza di un danno risarcibile (Cass. 9 febbraio 1996, n. 1024, *Mass. Foro It.* 1996, 108; Cass. 20 maggio 1997, n. 4502, *Mass. Foro It.* 1997, 422).

L'esercizio di fatto della pratica giornalistica, oltre a costituire un problema sul piano dell'iscrizione al registro dei praticanti e dell'accesso alla professione, ha spesso anche risvolti di carattere giuslavoristico in quanto il c.d. praticante di fatto rivendica in alcuni casi la natura subordinata del rapporto intercorso con l'editore.

Trattandosi di argomento che esula dalle finalità della presente nota, ci si limita ad osservare che la Suprema Corte ravvisa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico in presenza: a) dello svolgimento di un'attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore; b) della sistematica redazione di articoli su specifici argomenti, o di rubriche; c) della persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in maniera da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive. La subordinazione non viene, al contrario, ravvisata in ipotesi di prestazioni singolarmente convenute e retribuite in base a distinti contratti succedutisi nel tempo, vale a dire nel caso in cui siano convenute singole, ancorché continuative, prestazioni in una sorta di successione di incarichi professionali (Cass. 9 febbraio 1996, n. 1024, *Mass. Foro It.* 1996, 108).

La Suprema Corte ritiene altresì che nel rapporto di lavoro giornalistico, in cui l'elemento della subordinazione risulta attenuato, debba essere considerato prevalente l'elemento della collaborazione (Cass. 27 settembre 1991, n. 10086, *Mass. Foro It.* 1991, 911; Cass. 5 dicembre 1988, n. 6598, *Mass. Foro It.* 1988, 996), rilevando, ai fini dell'individuazione del vincolo di subordinazione l'inserimento continuativo del prestatore di lavoro nell'organizzazione dell'impresa, cioè l'« *impegno del collaboratore di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra* » (Cass. 9 agosto 1996, n. 7372, *Mass. Foro It.* 1996, 667; Cass. 9 febbraio 1996, n. 1024, *Mass. Foro It.* 1996, 108; Cass. 28 luglio 1995, n. 8260, *Mass. Foro It.* 1995, 935; Cass. 10 marzo 1994, n. 2352, *Mass. Foro It.* 1994, 190; Cass. 18 febbraio 1993, n. 1989, *Mass. Foro It.* 1993, 207; Cass. 27 settembre 1991, n. 10086, *Mass. Foro It.* 1991, 911; Cass. 13 febbraio 1991, n. 1460; Cass. 10 gennaio 1987, n. 109, *Orientamenti Giur. Lav.* 1987, 349).

La subordinazione nel rapporto di lavoro giornalistico non è esclusa dal fatto che il giornalista goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto dell'orario ed alla continuativa permanenza sul luogo di lavoro (Cass. 6 aprile 1990, n. 2890, *Mass. Foro It.* 1990, 420; Cass. 3 luglio 1981, n. 4332, *Mass. Foro It.* 1981, 887), essendo finanche ammissibile l'esecuzione della prestazione lavorativa a domicilio (Cass. 9 febbraio 1996, n. 1024, *Mass. Foro It.* 1996, 108; Cass. 5 dicembre 1988, n. 6598, *Mass. Foro It.* 1988, 996).

Infine con il vincolo di dipendenza, di cui sopra, non è incompatibile la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni (Cass. 6598/88, cit. e Cass. 12 giugno 1986, n. 3913, *Mass. Foro It.* 1986, 686).

Sempre sul piano giuslavoristico, in caso di esercizio di fatto di attività giornalistica da parte di soggetti non iscritti all'albo professionale, la nullità del rapporto, non derivando dall'illiceità dell'oggetto o della causa bensì dalla violazione della norma imperativa di cui all'art. 45, l. 3 febbraio 1963, n. 69, non produce effetto — secondo l'espresso disposto dell'art. 2126, I comma, c.c. — per il periodo in cui il rapporto stesso ha avuto esecuzione; e ciò comporta, limitatamente a tale periodo, l'applicazione della disciplina collettiva nella sua interezza, e cioè del trattamento sia economico che normativo previsto per le corrispondenti prestazioni del giornalista professionista (Cass. 20 maggio 1997, n. 4502, *Mass. Foro It.* 1997, 422; Cass. 9 febbraio 1996, n. 1024, *Mass. Foro It.* 1996, 108; Cass. 20 maggio 1997, n. 4502, *Mass. Foro It.* 1997, 422, con riferimento specifico al praticantato; Cass. 6 aprile 1990, n. 2890, questa *Rivista* 1991, 207; Cass. 18 novembre 1989, n. 4948, questa *Rivista* 1991, 206; Cass. 18 aprile 1988, n. 3052, questa *Rivista* 1989, 216; Cass. 21 gennaio 1988, n. 445, questa *Rivista* 1988, 513; Cass. 19 maggio 1987, n. 4600, questa *Rivista* 1988, 161; Cass. 16 ottobre 1986, n. 6070, questa *Rivista* 1987, 715; Cass. 10 maggio 1974, n. 1362, *Foro It.* 1974, I, 2667). In senso contrario si registra Pret. Milano 7 maggio 1991 (questa *Rivista* 1994, 541, con nota di richiami), secondo la quale la mancata iscrizione nel registro dei praticanti non può essere parificata alla mancata abilitazione giornalistica sotto il profilo del rendere nulla, perché vietata, la prestazione: nel caso dell'iscrizione al registro dei praticanti si tratta di un requisito meramente burocratico, la cui mancanza dà luogo ad una situazione di irregolarità, ma non certo di illiceità o nullità del rapporto di lavoro, risultando in tal caso, inapplicabile dell'art. 2126 cod. civ.

Se regolarmente assunto dall'editore, il praticante giornalista viene inquadrato con la corrispondente qualifica prevista dall'art. 35 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico. La norma collettiva non è più precisa della legge professionale nel delineare la figura del praticante e le modalità di svolgimento della pratica professionale: esso si limita a prevedere la proporzione tra numero di praticanti e numero di giornalisti professionisti all'interno delle redazioni (un praticante su 10 redattori fino a 100 redattori e un praticante ogni 25 redattori o frazione di 25 al di sopra dei 100 redattori) e inoltre prevede che, ai fini della compiuta formazione professionale, il praticante venga impegnato a rotazione in più servizi redazionali e anche presso redazioni decentrate e, comunque, assegnato per almeno due mesi, anche non continuativi, alla redazione centrale e che sia affidato alla guida di un capo servizio o di persona dallo stesso delegata. Tutto ciò sembra essere in linea con i principi di continuità della pratica, inserimento e garanzia di formazione del praticante in una struttura redazionale idonea allo scopo, più volte ribaditi dalla giurisprudenza sopra riportata.

Sulla figura del praticante giornalista e sulle problematiche connesse all'esercizio della pratica si vedano in dottrina: BONESCHI, *Il giornalista. Profili giuridici e sociologici*, questa *Rivista* 1987, 867 e la bibliografia ivi richiamata; d'AMATI, *Il lavoro del giornalista*, 1989, 11 ss. e 76; GARBARINO, *I praticanti giornalisti*, 1980, 23; GIUGNI, *Lavoro giornalistico*, *Enciclopedia del Diritto*, XXIII, 1973, 448; PEDRAZZA GORLERO,

Giornalismo e Costituzione, 1988, 234; PROTETTI - PROTETTI, *Giornalisti ed editori nella giurisprudenza*, 1989, 105 ss.; SCOCA, *Praticantato e apprendistato giornalistico: problemi giuridici e normativi in Formazione professionale del giornalista*, *Atti del Convegno di Vico del Gargano*, 5-6 maggio 1978, 1978, 92; VENEZIANO, *Stampa (Libertà di)*, *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XXX, 1993, 7; ZANELLI, *Il contratto dei giornalisti*, 1980, 113; ZINGONI - CILENTI, *Il contratto di lavoro giornalistico*, 1990, 203.

ANNA GRAZIA SOMMARUGA